

**REGOLAMENTO
DELLA CIRCOLAZIONE
NEL TRAFORO DEL MONTE BIANCO**

**ORDINANZA N. 24
DEL PRESIDENTE DELLA
SOCIETÀ ITALIANA PER AZIONI
PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO**

16 ottobre 2012

**REGOLAMENTO
DELLA CIRCOLAZIONE
NEL TRAFORO DEL MONTE BIANCO**

**ORDINANZA N. 24
DEL PRESIDENTE DELLA
SOCIETÀ ITALIANA PER AZIONI
PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO**

Il sottoscritto Presidente della Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco

- VISTO l'Atto di Concessione in data 09.06.1958 con cui l'ANAS ha affidato alla Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco la costruzione e l'esercizio;
- VISTA la Convenzione in data 27.06.1966 tra l'ANAS e la Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco per la costruzione e l'esercizio del Traforo e relative proroghe;
- VISTA la Convenzione in data 17.11.1971 tra l'ANAS e la Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco per l'attuazione dell'esercizio del Traforo;
- VISTA la Convenzione tra il Governo della Repubblica francese ed il Governo della Repubblica italiana fatta a Lucca il 24.11.2006 relativa al traforo stradale del Monte Bianco;
- VISTA la legge n. 166 del 27.09.2007 relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione predetta;
- VISTI gli articoli n. 14 (poteri e compiti degli Enti Proprietari delle strade) e n. 168 (disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi) del vigente Codice della Strada;
- VISTE le precedenti ordinanze, n. 1 in data 1.1.1969, n. 2 in data 18.11.1971, n. 3 in data 12.12.1980, n. 4 in data 30.12.1985, n. 5 in data 31.12.1992, n. 6 in data 03.07.1995, n. 7 in data 31.01.1997, n. 8 in data 1.3.2002, n. 16 in data 14.12.2009, n. 17 in data 29.01.2010 e n. 20 in data 17.12.2010 con cui egli stesso ha emanato il Regolamento di Circolazione del Traforo del Monte Bianco;
- VISTO lo scambio di lettere tra i Governi francese ed italiano firmate a Parigi e Roma rispettivamente il 17 ed il 23 gennaio 2002;
- VISTO le modifiche introdotte con lo scambio di lettere diplomatiche tra i Ministri dei Trasporti italiano e francese del 3 e 12 agosto 2005;
- VISTA la decisione della Commissione Intergovernativa per il Traforo del Monte Bianco nella seduta del 12 ottobre 2012;

ORDINA

- che l'ordinanza n. 20 del 17 dicembre 2010 sia revocata e sostituita dalla presente ordinanza n. 24;
- che il transito dei veicoli attraverso il Traforo del Monte Bianco sia disciplinato dal Regolamento di Circolazione allegato alla presente ordinanza n. 24, emanato nel rispetto delle normative nazionali, internazionali e comunitarie in materia;
- che il Regolamento di Circolazione del Traforo del Monte Bianco allegato alla presente ordinanza n. 24 entri in vigore il 1° novembre 2012.

Roma, lì 16 ottobre 2012

SOCIETÀ ITALIANA PER AZIONI
PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO

Il Presidente
(Avv. Francesco Samperi)



REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE

Articolo 1 : disposizioni generali

La circolazione dei veicoli nel traforo stradale del Monte Bianco fra l'Italia e la Francia è soggetta all'osservanza :

- a) delle norme internazionali e comunitarie in vigore sui rispettivi territori nazionali ;
- b) delle prescrizioni particolari proprie del traforo fissate dal presente regolamento di circolazione ;
- c) delle norme nazionali vigenti sui territori italiano e francese, fatte salve eventuali deroghe introdotte dal presente regolamento.

Articolo 2 : veicoli per i quali vige il divieto assoluto di accesso

1. Con riserva delle disposizioni previste dall'articolo 3 del presente regolamento, ed in considerazione del fatto che il Traforo del Monte Bianco è classificato come galleria di "Categoria E" ai sensi del paragrafo 1.9.5.2 dell'ADR 2009, l'accesso al traforo è vietato :
 - a) ai veicoli o insieme di veicoli non in grado di raggiungere o mantenere la velocità di 50 km/h ;
 - b) ai veicoli o insieme di veicoli, carico compreso, di altezza superiore a m 4,70 ;
 - c) ai veicoli o insieme di veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR);
 - d) ai veicoli adibiti al trasporto di massa complessiva massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate più inquinanti, classificati EURO Ø, EURO 1 e EURO 2 ai sensi della regolamentazione comunitaria in vigore alla data del presente regolamento ; a tal riguardo, è vietato l'accesso ai veicoli aventi le suddette caratteristiche di peso per i quali la data di prima messa in circolazione è anteriore al 1° ottobre 2001, fatta salva la possibilità per il conducente di dimostrare che il suo veicolo risponde a norme di inquinamento equivalenti a quelle della classe EURO 3 ;
 - e) ai velocipedi e ciclomotori, ai veicoli autorizzati alla guida senza patente, ai veicoli senza immatricolazione ;

- f) ai veicoli con catene antineve montate ;
 - g) ai veicoli il cui stato generale, le condizioni di uso, l'equipaggiamento o lo stato dei pneumatici possano costituire pericolo o intralcio per la sicurezza del traffico, ai veicoli il cui carico non sia adeguatamente sistemato o comunque possa causare la caduta sulla carreggiata di sostanze solide, liquide o viscite (neve compresa), ai veicoli o carichi che presentino un riscaldamento anormale ;
 - h) ai veicoli con eccessiva emissione di fumo, di gas tossici o che siano troppo rumorosi ;
 - i) a trattrici e macchine agricole, ai veicoli cingolati o con gomme piene, alle macchine operatrici.
2. Gli agenti abilitati di ognuno dei due Stati possono inoltre vietare il transito a qualsiasi veicolo che costituisca pericolo per il traforo o per la circolazione in generale.
3. I divieti sopra elencati non si applicano ai veicoli dei servizi incaricati della sicurezza, della polizia della circolazione, della dogana, della manutenzione e dell'esercizio del traforo.

Articolo 3 : veicoli sottoposti ad autorizzazione o a dichiarazione preventiva

1. L'accesso al traforo dei veicoli alimentati parzialmente o totalmente a gas è condizionato dalla preventiva dichiarazione presentata dai loro conducenti agli agenti dell'ente gestore. I conducenti devono apporre in modo visibile sul parabrezza del loro veicolo il contrassegno all'uopo rilasciato loro dall'ente gestore.
2. L'accesso dei seguenti veicoli è condizionato dalla preventiva autorizzazione dell'ente gestore :
- a) trasporti eccezionali ai sensi dei codici della strada italiano e francese ;
 - b) veicoli, carico compreso, la cui altezza è compresa fra m 4,05 e m 4,70 ;
 - c) veicoli, carico compreso, di larghezza superiore a m 2,55 ;

d) veicoli, carico compreso, di lunghezza superiore a m 18,75 e, per i veicoli isolati, a m 12 ;

e) veicoli che ne trainano un altro.

Per queste categorie di veicoli, il transito è subordinato ad una preventiva dichiarazione ed all'autorizzazione dell'ente gestore.

Le condizioni di transito sono descritte nell'allegato 1 al presente regolamento.

L'ente gestore può prescrivere data e orario del transito, l'obbligo di scorta dei veicoli e prendere tutte le disposizioni ritenute necessarie alla sicurezza del traforo e della circolazione.

Articolo 4 : norme di accesso

1. L'accesso al traforo dei veicoli adibiti al trasporto su strada di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate è regolato dall'ente gestore in maniera tale da non superare uno dei due limiti di soglia di accesso riportati qui di seguito :

- 220 all'ora e per senso di marcia ;
- 240 all'ora in entrambi i sensi di marcia.

I conducenti di tali veicoli devono esibire all'entrata del traforo specifica autorizzazione rilasciata dall'ente gestore nelle aree di regolazione situate sul territorio di ognuno dei due Stati.

2. L'accesso degli autobus con passeggeri a bordo è regolamentato dall'ente gestore facendo in modo che due autobus non possano trovarsi contemporaneamente in una tratta di 1.200 m per ogni senso di marcia. In caso di particolare punta di traffico di autobus, la loro circolazione è organizzata in convogli scortati ; durante il transito di tali convogli, la presenza nel traforo di veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate è vietata.

Articolo 5 : pedoni

1. La circolazione dei pedoni nel traforo è vietata, salvo casi di assoluta necessità quali incidenti minori, incidenti fra veicoli o in caso di allarme o emergenza. In questi casi, gli utenti devono utilizzare esclusivamente il marciapiede per raggiungere la nicchia di chiamata di soccorso (SOS) o il luogo sicuro segnalato più vicino.

2. Tale divieto non interessa il personale di manutenzione e di esercizio interno o esterno e le forze di polizia e di sicurezza.

Articolo 6 : modalità di circolazione nel traforo

1. La circolazione dei veicoli all'interno del traforo avviene nelle direzioni Francia-Italia e Italia-Francia, sia simultaneamente, sia alternativamente per l'insieme dei veicoli o per alcune categorie di veicoli soltanto.

In caso di alternanza del senso di circolazione, gli utenti sono informati dall'ente gestore circa le modalità pratiche della circolazione alternata, come pure di eventuali modifiche apportate a tali modalità.

2. Fatta eccezione per i veicoli che godono di priorità ai sensi dei codici della strada italiano e francese nonché per quelli adibiti alla manutenzione ed all'esercizio del traforo, i veicoli che transitano nel traforo sono tenuti, salvo indicazioni contrarie, al rispetto delle seguenti prescrizioni :

a) le velocità massima e minima di circolazione nella sezione corrente del traforo sono rispettivamente di 70 km/h e di 50 km/h ;

b) la velocità massima è di 50 km/h all'uscita francese del traforo e di 40 km/h all'uscita italiana del traforo, conformemente alla segnaletica ;

c) *tutti i veicoli in marcia devono rispettare tra di loro una distanza minima di 150 metri, ad eccezione degli autobus a seguito di un veicolo di più di 3,5 tonnellate PTAC (pesi totali autorizzati a carico), i quali devono rispettare una distanza minima di 300 metri.*

Le predette distanze minime sono ridotte a 100 metri negli ultimi 500 metri prima delle uscite della galleria; ()*

d) *fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 7.3 bis del presente regolamento, sono vietati la fermata e lo stazionamento sulla carreggiata, il sorpasso, l'inversione, la marcia indietro; (*)*

e) i conducenti dei veicoli in marcia devono accendere le luci anabbaglianti, le luci di posizione posteriori, i dispositivi di illuminazione della targa e, per i veicoli per i quali sono prescritte, le luci di ingombro o altre luci speciali ;

f) l'utilizzo delle luci abbaglianti e dei dispositivi di segnalazione a luce lampeggiante è vietato, così come quello dei dispositivi di segnalazione acustica.

(*) modifica entrata in vigore il 23 agosto 2005 a seguito dello scambio di lettere diplomatiche tra i Ministri dei Trasporti italiano e francese del 3 e 12 agosto 2005.

Articolo 7 : comportamento in caso di allarme o di emergenza

1. In caso di allarme o di emergenza, i conducenti ed i passeggeri dei veicoli devono attenersi alle istruzioni loro impartite dalle forze dell'ordine e dagli addetti dei servizi di sicurezza e di esercizio, dagli addetti dei servizi di soccorso o da qualunque dispositivo sonoro o visivo (segnatamente, segnaletica luminosa e cartelli a messaggio variabile). In particolare, essi devono raggiungere immediatamente i luoghi sicuri segnalati nel traforo allorché viene richiesto loro di farlo ed in tutti i casi, se rilevano la presenza di un incendio.
 2. Salvo istruzioni contrarie impartite dalle forze dell'ordine o dagli addetti precitati, ogni conducente deve, in caso di arresto della circolazione, accendere simultaneamente tutti gli indicatori luminosi di direzione, lasciare accese le luci di posizione, fermare il veicolo ad una distanza minima di m 100 da quello che lo precede e spegnere il motore (compresi eventuali motori ausiliari).
 3. La foratura di pneumatico o qualunque altro tipo di guasto o incidente che non immobilizzi il veicolo non autorizza l'utente alla fermata o alla sosta sulla carreggiata. In tal caso, il conducente è tenuto a proseguire ed arrestare il veicolo nella piazzola più vicina a valle ed a destra della sua corsia di marcia ed a spegnere il motore (compresi eventuali motori ausiliari).
- 3bis Il conducente, che constata sul suo veicolo l'emissione di fumo o un principio di incendio, deve fermarsi sul lato destro della carreggiata, se possibile dentro il garage più vicino a valle del suo senso di circolazione, rispettando le condizioni e le modalità previste al punto 2 del presente articolo. Tuttavia, se egli si trova a meno di 1.000 m dall'uscita della galleria, il conducente può tentare di proseguire la sua marcia dal momento che egli non fa correre alcun rischio agli altri utenti. (*)*
4. Ogni conducente o passeggero di veicolo fermo per guasto o incidente deve avvisare immediatamente l'ente gestore utilizzando la postazione di richiesta soccorso più vicina.

Articolo 8 : traino dei veicoli fermi per guasto nel traforo

1. La messa in sicurezza tramite traino ed evacuazione di veicoli fermi per guasto in galleria è prioritaria.
2. Il conducente di un veicolo fermo per guasto deve attenersi alle istruzioni del personale dell'ente gestore, in particolare per l'immediata messa in sicurezza del veicolo e della circolazione.
3. L'ente gestore può ordinare il trasferimento d'ufficio del veicolo immobilizzato o procedervi lui stesso. Allo stesso modo, ha la facoltà di ordinare o procedere lui stesso al suo traino fuori dal traforo.

(*) integrazione entrata in vigore il 23 agosto 2005 a seguito dello scambio di lettere diplomatiche tra i Ministri dei Trasporti italiano e francese del 3 e 12 agosto 2005

4. Il servizio di traino dei veicoli fermi per guasto nel traforo è assicurato esclusivamente dai servizi dell'ente gestore e dalle aziende da questi autorizzate.

Articolo 9 : interruzione della circolazione e chiusura del traforo

1. Trimestralmente e per una durata massima di 6 ore, dovrà essere effettuata una chiusura programmata del traforo, previo preavviso di almeno un mese ed informazione all'utenza da parte dell'ente gestore, per l'effettuazione di prove ed esercitazioni di sicurezza sotto l'autorità di quest'ultimo.
2. Il traforo sarà chiuso una volta all'anno, per una durata massima di 24 ore, per consentire l'effettuazione di una più completa esercitazione di sicurezza, sotto l'autorità delle Amministrazioni dei due Stati. La data fissata dalle Amministrazioni stesse di concerto con l'ente gestore sarà resa pubblica da quest'ultimo con almeno un mese di anticipo.
3. Per esigenze di manutenzione o di esercizio, la circolazione dei veicoli può essere parzialmente o totalmente interrotta dall'ente gestore per la durata necessaria all'intervento. L'utenza è informata dall'ente gestore sulla data e la durata dell'interruzione prevista.

Articolo 10 : sosta sui piazzali

1. Sui piazzali antistanti gli imbocchi del traforo, la sosta è consentita esclusivamente nei parcheggi appositamente segnalati, disponibili al di fuori delle corsie di circolazione.
2. La sosta non può eccedere le due ore, salvo specifica autorizzazione dei servizi incaricati della polizia della circolazione o esplicito accordo dell'ente gestore, in particolare nel caso della preparazione di un convoglio eccezionale.
3. I veicoli abbandonati o fermi senza l'autorizzazione dell'ente gestore saranno rimossi e trainati in area chiusa, fuori dai piazzali, entro le 48 ore.

Articolo 11 : informazione agli utenti

1. Gli utenti sono informati dall'ente gestore sulle condizioni di circolazione nel traforo. Ove del caso, questi prescrive le misure particolari dettate dalle condizioni del traffico nel traforo.
2. Gli utenti sono informati dall'ente gestore sulle condizioni di circolazione e di sicurezza nel traforo con ogni mezzo ed in particolare mediante l'utilizzo di cartelli fissi o a messaggio variabile.
3. All'interno della galleria, gli utenti alla guida di un veicolo dotato di autoradio sono invitati a sintonizzarsi su una delle frequenze indicate all'imbocco del traforo.

**REGOLAMENTO
DELLA CIRCOLAZIONE
NEL TRAFORO DEL MONTE BIANCO**

**TRANSITO
DEI
CONVOGLI ECCEZIONALI**

**ALLEGATO N. 1 ALL'ORDINANZA N. 24
DEL PRESIDENTE DELLA
SOCIETÀ ITALIANA PER AZIONI
PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO
DEL 6 OTTOBRE 2012**

Allegato 1

Condizioni di transito relative ai veicoli soggetti ad autorizzazione ai sensi all'articolo 3 del presente Regolamento

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento di Circolazione, i veicoli o insieme di veicoli sono suddivisi in due categorie e, per il transito in galleria, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

Categoria A

Veicoli aventi dimensioni che non richiedono l'occupazione dell'intera carreggiata :

- veicoli che ne trainano un altro;
- veicoli frigo di larghezza compresa fra 2,55 m e 2,60 m.

Essi sono soggetti al benessere dell'ente gestore e devono seguire le disposizioni appositamente previste.

Non è ammesso il transito contemporaneo nei due sensi di marcia di veicoli o insieme di veicoli appartenenti a questa categoria.

Categoria B

Veicoli che per una o più dimensioni richiedono l'occupazione dell'intera carreggiata :

- veicoli eccezionali ai sensi dei codici della strada italiano e francese;
- veicoli che superano i limiti di sagoma di seguito stabiliti :
 - a) altezza massima eccedente i m 4,05,
 - b) larghezza massima eccedente i m 2,55 o m 2,60 per i camion frigo,
 - c) lunghezza massima superiore a m 18,75;

Il transito dei convogli eccezionali è vincolato alla richiesta di autorizzazione da far pervenire anticipatamente all'ente gestore.

Le dimensioni dei veicoli saranno controllate dal personale di esercizio e riportate nell'apposito modulo autorizzativo, prima del transito.

Il transito di detti veicoli che necessita l'occupazione dell'intera carreggiata avverrà con traforo chiuso alla circolazione nel senso di marcia opposto.

L'ente gestore ha inoltre la facoltà di interrompere o regolare il traffico circolante nello stesso senso del convoglio, ciò al fine di favorire il rispetto delle interdistanze.

L'ente gestore si riserva la facoltà di imporre data e ora di transito.


Per i veicoli o trasporti di ambedue le categorie di cui sopra, salvo il caso della messa in funzione dell'alternanza del senso di circolazione, è previsto l'obbligo di scorta che sarà effettuata con le seguenti modalità :

- verranno utilizzati due veicoli, di cui uno precederà e l'altro seguirà il convoglio. Tali veicoli saranno muniti di segnali luminosi lampeggianti e di idonea attrezzatura di segnalazione e soccorso;
- il convoglio transiterà nel traforo rispettando il limite massimo di velocità prescritto (70 km/h);
- gli agenti di scorta si terranno in costante collegamento radio con l'operatore in sala comandi che, attraverso l'impianto TVCC, vigilerà sul corretto andamento del transito.

Nel caso di messa in funzione dell'alternanza del senso di circolazione, potranno essere previste condizioni particolari di transito dei veicoli frigo di larghezza compresa tra 2,55 m e 2,60 m, in funzione dei veicoli ammessi a transitare in senso inverso ai veicoli abilitati al trasporto su strada di cose di massa complessiva autorizzata superiore a 3,5 tonnellate.

VEHICULES SOUMIS A AUTORISATION PREALABLE – GABARITS (m)
VEICOLI SOTTOPOSTI A PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE - SAGOME LIMITI (m)

- a) **Convois ne demandant pas l'occupation de la chaussée entière**
 a) **Convogli che non richiedono l'occupazione dell'intera carreggiata**



- b) **Convois demandant l'occupation de la chaussée entière**
 b) **Convogli che richiedono l'occupazione dell'intera carreggiata**

